



Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

**PREZZO:** Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

### SOMMARIO

#### PARTE PRIMA

##### LEGGI E DECRETI

- LEGGE 7 Gennaio 1967, n. 3 — *Conversione in Legge con modifiche del Decreto-Legge 1 Novembre 1966, n. 7 «Estensione e Modificazione del Codice Marittimo».* Pag. 3
- LAW No. 3 of 7 January 1967 — *Conversion into law, with amendments of Decree-law No. 7 of 1 November 1966 «Extension and Modification of the Maritime Code».* » 5
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 Gennaio 1967, n. 6 — *Decreto per stabilire il prezzo di cessione dei terreni demaniali a scopo edilizio — sito in Mogadiscio.* » 7
- DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E AFFARI RELIGIOSI 5 Gennaio 1967, n. 7 — *Bando di concorso per l'ammissione in Magistratura di 50 nuovi Magistrati.* » 9
- DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 25 Ottobre 1966, n. 8 — *Proroga del termine per l'Elezione del nuovo Consiglio Municipale di Baidoa.* » 13

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 Ottobre 1966, n. 9 — *Proroga del termine per l'Elezione del nuovo Consiglio Municipale di Afgoi.*

Pag. 11

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 21 Dicembre 1966, n. 10 — *Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Hagi Abdi Scek Omar.*

» 15

## PARTE SECONDA

### DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —  
*Concessione di Brevetti a favore della Ditta Leo, Industrie Chimiche Farmaceutiche. (9)*

» 17

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —  
*Concessione di Brevetti a favore della Ditta Continental Oil Company. (10)*

» 18

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —  
*Concessione di Brevetti a favore della Ditta Continentale Oil Company. (11)*

» 19

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —  
*Concessione di Brevetti a favore della Ditta The International Synthetic Rubber Company, Ltd. (12)*

» 20

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —  
*Concessione di Brevetti a favore della Ditta American Tobacco Company. (13)*

» 21

DISTRETTO DI BAIDOA — *Avviso ad Opponendum a favore del Sig. Ahmed Giama Ali. (14)*

» 22

DISTRETTO DI BAIDOA — *Avviso ad Opponendum a favore del Sig. Ahmed Giama Ali. (15)*

» 22

SOCIETA' INDUSTRIALE CHIMICA SOMALA —  
*Avviso di Convocazione di Assemblea Straordinaria. (16)*

» 23

## PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI

**LEGGE 7 Gennaio 1967, n. 3.**

**Conversione in Legge con modifiche del Decreto-legge 1 Novembre 1966, n. 7 «Estensione e Modificazione del Codice Marittimo».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' convertito in Legge il Decreto-legge 1° Novembre 1966, n. 7 — Estensione e Modificazione del «Codice Marittimo», con i seguenti articoli modificati:

L'Art. 4 — Divisione Amministrativa del Litorale;

Art. 5 — (Divisione Amministrativa del litorale) del Decreto Legislativo 21 Febbraio 1959, n. 1, è sostituito dal seguente:

Agli effetti dell'Amministrazione Marittima, il litorale del territorio dello Stato costituisce un'unica circoscrizione marittima, con capoluogo Mogadiscio, il cui Ufficio è denominato «Servizio Marittimo e Portuale di Mogadiscio». La circoscrizione marittima comprende le Sezioni Marittime di Chisimaio che si estende da Ras Chiambone a Ras Audulla escluso, di Merca da Ras Audulla a Danane escluso, di Mogadiscio da Danane a El Cabone escluso, di Obbia da El Cabone e Eil escluso, di Alula da Eil a Durbo escluso, da Bosaso da Durbo a Bender Ziab incluso, di Las Koreh da Bender Ziab a Ras Sura, di Mait da Ras Sura a Ras Khanzir, di Berbera da Ras Khanzir a Bulhar escluso, di Zeila da Bulhar a Loya Ada e le Delegazioni di Spiaggia di Brava, Adale, Eil, Bender Beila, Hafun, Hordio, Bargal, Candala, Elayu, Heis.

Art. 9 — *Agenti e Spedizionieri Marittimi.*

1. Gli Agenti e Spedizionieri Marittimi compiono presso l'Autorità Marittima e gli Uffici dipendenti tutte le formalità e gli atti relativi a navi, sambuchi e galleggianti, per conto di terzi (armatori, compagnie di navigazioni, capitani di navi ecc.).

2. Gli Agenti e Spedizionieri Marittimi, fatto salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali, devono essere autorizzati dall'Autorità Marittima che rilascia una patente su domanda degli interessati corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita comprovante la maggior età del richiedente;
- b) certificato di residenza e di nazionalità;
- c) certificato di buona condotta;
- d) certificato della Camera di Commercio, attestante che il richiedente ha compiuto un tirocinio di almeno due anni presso un Agente o Spedizioniere Marittimo, e possiede pertanto la necessaria esperienza;
- e) certificato rilasciato dall'Autorità Marittima, da cui risulti che l'interessato ha superato un esame riguardante materia marittime e portuali;
- f) versamento alla Banca Nazionale Somala, a garanzia degli obblighi prescritti, di una cauzione di Sh. So. 3.000 (tremila).
- g) accettazione di tutte le formalità e gli obblighi prescritti dall'Autorità Marittima, incluso il pagamento di una tassa annuale di Sh. So. 1.000 (mille) per la patente di Agente Marittimo

3. Il rilascio della patente è subordinato al pagamento della tassa di concessione di Sh. So. 500 (cinquecento).

Tassa per il rinnovo della patente è di Sh. So. 150 (centocinquanta).

#### Art. 12 — *Requisiti per la Registrazione.*

1. Possono essere iscritte nelle Matricole e nei Registri del compartimento Marittimo della Repubblica Somala e stranieri incluse le Corporazioni, Società ed Associazioni.

2. Le navi, a propulsione meccanica o a vela, di stazza netta inferiore alle 1000 tonn. adibite esclusivamente al traffico tra i porti della Repubblica, sono registrate localmente.

#### Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 7 Gennaio 1967.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*

**ABDIRIZAK HAGI HUSSEN**

*Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti*

**ADEN ISSAK AHMED**

LAW No. 3 of 7 January, 1967.

Conversion into law, with emendments, of Decree-law No. 7 of 1 November 1966  
«Extension and Modification of the Maritime Code».

## THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

### Article 1

Decree-law No. 7 of 1 November 1966 «Extension and Modification of the Maritime Code» is hereby converted into law, with the following emendments:

Art. 4 — Administrative Division of the Shores — Art. 5 (Administrative Division of the Shores) of Legislative Decree No. 1 of 21 February 1959 shall be substituted by the following:

«For the purpose of the Maritime Administration, the Shores of the State Territory shall be considered a single Maritime Circumscription with Mogadiscio as the chief town; and its office shall be called the Maritime and Port Service of Mogadiscio. The maritime circumscription shall include the Maritime Sections of Chisimaio, extending from Ras Chiambone to Ras Audulla (excluding Ras Audulla); of Merca; extending from Ras Audulla to Danane (excluding Danane); of Mogadiscio, extending from Danane to El Cabone (excluding El Cabone); of Obbia, extending from El Cabone to Eil (excluding Eil); of Alula, extending from Eil to Durbo (excluding Durbo); of Bosaso, extending from Durbo to Bender Ziad (including Bender Zaid); of Las Kõreh, extending from Bender Ziad to Ras Sura; of Mait, extending from Ras Sura to Ras Khanzir of Berbera, extending from Ras Khanzir to Bulhar (excluding Bulhar); of Zeila, extending from Bulhar to Loya Ada; and the Maritime Branch Offices of Brava, Adale, Eil, Bender Beila, Hafun, Hordio, Bargal, Candala, Elayu, and Heis».

Art. 9 — *Shipping and Forwarding Agents.*

1. — The Shipping and Forwarding Agents shall have the right to deal with the Maritime Authority and the dependent offices in respect of documents and formalities relating to ships, dhows, and floating crafts, on behalf of third persons (ship-owners, navigation companies, shipmasters, etc.).

2. Shipping and Forwarding Agents, except as otherwise provided by special laws, shall be licenced by the Maritime Authority. The licence may be issued on an application presented, together with the following documents, by the applicant:

- a) birth certificate, showing that the applicant is of age;
- b) certificate of residence and nationality;

- c) good conduct certificate;
- d) Chamber of Commerce certificate showing that the applicant has worked for , at least two years as an apprentice with a shipping or Forwarding Agent, and possesses therefore the required experience;
- e) certificate issued by the Maritime Authority showing that the applicant has passed an examination in maritime and port matters;
- f) deposit into the Somali National Bank of Sh. So. 3.000 (three thousand) according to the prescribed rules;
- g) acceptance to comply with all formalities and obligations prescribed by the Maritime Authority, including the payment of an annual fee of Sh. So. 1.000 (one thousand) for the Shipping Agent licences.

3. The issue of the licence shall be subject to the payment of a fee of Sh. So. 500 (five hundred).

The annual renewal fee of the licence shall be Sh. So. 150 (one hundred fifty).

#### Art. 12 — *Vessels eligible to be registered.*

1. Any sea going vessel wherever built, owned by a Somali citizen or a foreign national, shall be eligible for documentation. The terms «citizen» and «national» shall include corporations, partnerships and associations of individuals.

2. Any vessel, either self-propelled or of the sailing type weighing less than 1.000 net tons engaged solely in trading between ports in the Republic, shall be registered locally.

#### Article 2

##### *Entry into Force*

This law shall come into force on the day following the date of its publications in the Official Bulletin, and shall be included in the Official Compilation of Law and Decrees of the Somali Republic.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it as a law of the State.

Mogadiscio, 7 January. 1967.

ADEN ABDULA OSMAN

*The Prime Minister*  
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

ADEN ISSAK AHMED  
*The Minister of Communication and Transport*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

9 Gennaio 1967, n. 6.

**Decreto per stabilire il prezzo di cessione dei terreni demaniali a scopo edilizio  
— sito in Mogadiscio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo Comma, della Costituzione,  
VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965 n. 1 «modificazione della Legge  
3 Giugno 1962, n. 14, relativa all'ordinamento del Governo;  
VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

CONSIDERATO che i valori dei terreni edilizi situati nella circoscrizione di Mogadiscio, dalla data dell'ultimo aggiornamento, hanno subito un notevole aumento in funzione dello sviluppo edilizio verificatosi nel corso di questi ultimi anni;

RITENUTO necessario ridimensionare i prezzi unitari dei terreni ed i limiti di superficie dei lotti concedibili, stabiliti con D.P.R. 23 Maggio 1961 n. 144;

CONSIDERATA l'opportunità di concedere lotti a scopo industriale-commerciale, al fine di incoraggiare l'iniziativa privata per l'industrializzazione del Paese;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dei Lavori Pubblici;

DECRETA:

Art. 1

I prezzi unitari delle aree dei terreni edilizi da concedere a privati in concessione, sono modificati come d'appresso, in relazione alle zone in cui essi ricadono, specificate nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente Decreto:

I — Zona Centrale	al mq. Sh. So.	30,00
II — Zona Centrale transitoria	» » » »	20,00
III — Zona Sub Centrale	» » » »	10,00
IV — Zona Sub Centrale transitoria	» » » »	4,00
V — Zona Periferica	» » » »	3,00
VI — Zona Periferica transitoria	» » » »	1,50
VII — Zona Esterna	» » » »	1,00

Art. 2

I limiti di superficie concedibile per ogni singolo lotto vengono così stabiliti:

	Sup. min.	Sup. mass.
Zona Centrale	mq. 400	mq. 2.000
Zona Centrale transitoria	» 400	» 2.000
Zona Sub Centrale	» 400	» 2.000
Zona Centrale Sub transitoria	» 300	» 3.000
Zona Periferica	» 300	» 3.000
Zona Periferica transitoria	» 300	» 3.000
Zona Esterna	» 300	» 3.000

La disposizione del presente Decreto concernente l'estensione massima di ogni singolo lotto non si applica a quelle richieste per le quali il termine dell'avviso ad opponendum sia scaduto senza opposizioni prima dell'entrata in vigore del presente Decreto.

### Art. 3

I lotti edilizi concessi a scopo Industriale-Commerciale non sono soggetti alle norme dei precedenti arti. 1 e 2. Il loro prezzo unitario e la loro superficie verranno stabiliti di volta in volta, con Delibera Ministeriale, a seconda del tipo di Industria, del complesso delle costruzioni che si intende realizzare e della loro ubicazione.

Le concessioni di lotti a scopo industriale-commerciale sono condizionate alle sottospecificate norme:

- a) specificazione del tipo di industria od attività commerciale che si intende realizzare;
- b) dimostrazione della capacità finanziaria per la realizzazione e l'avviamento della prevista attività industriale o commerciale;
- c) preventiva presentazione del progetto del complesso degli edifici che si intende costruire ed impegno formale per la loro realizzazione entro il termine previsto dal Disciplinare;
- d) preventiva autorizzazione del Ministero Industria e Commercio.

### Art. 4

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Restano validi i pagamenti per le aree concesse già effettuati prima della entrata in vigore del presente Decreto, mentre si dovrà dare corso alle limitazioni di superficie previste per tutte le concessioni edilizie per le quali, alla precitata data il termine dell'«avviso ad opponendum» non sia scaduto senza opposizioni.

### Art. 5

Vengono riconosciute, in linea di sanatoria, le concessioni a scopo industriale e commerciale già accertate dal Servizio Tecnico Erariale ed il cui prezzo di cessione sia stato interamente versato, purchè siano accertati i requisiti previsti dall'art. 3.

Tutte le disposizioni in contrasto con il presente Decreto si intendono abrogate.

Mogadiscio, li 9 Gennaio 1967.

**ADEN ABDULA OSMAN**

*Il Primo Ministro*

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

*Il Ministro dei Lavori Pubblici*

Dott. SCEK ABDULLE MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 3.*

*Mogadiscio, li 16 Gennaio 1967.*

*Il Magistrato ai Conti:*

MOHAMED AHMED ABDILLEH

**DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E AFFARI RELIGIOSI**

**5 Gennaio 1967, n. 7.**

**Bando di concorso per l'ammissione in Magistratura di 50 nuovi Magistrati.**

**IL MINISTRO**

VISTO gli artt. 83 e 85 della Costituzione;

VISTO l'art. 14 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14, e successive modificazione dell'Ordinamento del Governo;

VISTI gli artt. 15, 19, 20 e 28 del Decreto Legislativo 12 Giugno 1962, n. 3, sull'Ordinamento Giudiziario;

VISTA la Legge 15 Agosto 1966, n. 14, sulle modificazioni dell'Ordinamento Giudiziaria;

VISTO il DECRETO 30 Ottobre 1966, n. 248, pubblicato sul Bollettino Ufficiale, del 22 Novembre 1966, Suppl. n. 3 al n. 11;

RITENUTA la necessità di apportare una particolare modifica al 2° e 3° comma dell'art. 4 del Decreto suddetto;

SENTITO il parere conforme del Consiglio Superiore Giudiziario;

**DECRETA:**

**Art. 1**

E' bandito un concorso per 50 posti di Uditori in prova nel ruolo della Magistratura.

**Art. 2**

Sono ammessi al concorso i cittadini somali di sesso maschile che abbiano compiuto il ventesimo e non superato il trentacinquesimo anno di età e che siano in possesso uno dei seguenti titoli requisiti tecnici:

- a) Laurea in giurisprudenza;
- b) Diploma dell'Istituto Universitario di Mogadiscio in materia giuriche o di titolo di studio equipollente;
- c) Diploma della Scuola di Discipline Islamiche con specializzazione (Takasus) in materia sciaraitiche o di titolo di studio equipollente in materia giuridiche o sciaraitiche;
- d) Esperti in Diritto Sciaraitico.

**Art. 3**

Gli aspiranti all'ammissione al concorso medesimo dovranno far pervenire al Dipartimento Giudiziario e Professionale del Ministero di Giustizia e Affari Religiosi entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del Decreto, i seguenti documenti:

- a) domanda di ammissione redatta in carta bollata da Sh. So. 2;
- b) titolo di studio, legalmente vidimato se conseguito all'Estero;
- c) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
- d) certificato di buona condotta;
- e) certificato di nascita, che costituisca a tutti i successivi termini effetti della carriera, l'accertamento unico, definitivo ed irrevocabile della data di nascita del candidato;
- f) certificato identificazione, corredato da fotografia vidimata;

I funzionari dell'Amministrazione Civile e Militare dello Stato che intendono partecipare al concorso possono presentare, in luogo dei documenti di cui alle lettere (c) e (d) del precedente comma, un certificato dell'ufficio ove prestano servizio, contenente le loro complete generalità ed attestante la categoria e il grado del candidato.

#### Art. 4

L'esame di concorso è distinto in tre diverse categorie, a seconda del titolo o requisito;

- a) esame per laureati;
- b) esame per diplomati dell'Istituto Universitario di Mogadiscio od aventi titolo di studio equipollente;
- c) esame per diplomati della Scuola di Disciplina Islamiche con specializzazione (Takasus) od aventi titolo di studio equipollenti, e per esperti in Diritto Sciaraitico.

1. Il 2° comma dell'Art. 4 del Decreto 30 Ottobre 1966, n. 248, è sostituito dal seguente:

Gli esami di cui alle lettere (a) e (b) constano di tre distinte prove scritte in materia di Diritto privato, in materia di Diritto Penale e di Diritto Processuale Penale e in materia di Diritto Sciaraitico; e successive prove orali vertenti sulle suddette materie, nonché sulle materie di Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Civile; mentre l'esame di cui alla lettera (c) consta in una prova scritta sul Diritto Sciaraitico e di successive prove orali vertenti sulla predetta materia. Per l'esame di cui alla lettera (c) i candidati dovranno riportare non meno di 70/100 nella prova scritta ed in quella orale sul Diritto Sciaraitico.

Il 3° comma del predetto art. 4 è modificato come segue:

Alle prove orali, per laureati e per diplomati dell'Istituto Universitario di Mogadiscio, potranno partecipare soltanto i candidati che avranno riportato la media 21/30 nelle tre prove scritte, con non meno 18/30 in ciascuna di esse.

Sia le prove scritte che le orali saranno svolte in lingua araba, italiana ed inglese, a scelta del candidato.

### Art. 5

La Commissione esaminatrice, per quanto riguarda agli esami di cui alle lettere (a) e (b) dell'articolo precedente, comma primo, è composta come segue:

- |                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| 1. — Presidente Corte Suprema o chi ne fa vece | — Presidente |
| 2. — Dott. Sergio Ciano                        | Membro       |
| 3. — Prof. Abdulgani Scek Ahmed                | »            |
| 4. — Dott. Mohamud Scek Ahmed                  | »            |
| 5. — Dott. Isidoro dall'Asta                   | »            |
| 6. — Dott. Abdullahi Said Osman                | »            |
| 7. — Prof. Scek Mohamed Ahmed Nur              | »            |
| 8. — Prof. Scek Mohamed Sciarkau               | »            |
| 9. — Prof. Giuseppe Scalone                    | »            |
| 10. — Omar Abdulle Jusuf                       | Segretario   |

Per quanto riguarda invece all'esame di cui alla lettera (c), primo capoverso, dell'art. 4, la Commissione esaminatrice è composto dai Sigg.:

- |                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| 1. — Sig. Scek Mohamed Mohamud          | — Presidente |
| 2. — Prof. Abdulgani Scek Ahmed         | Membro       |
| 3. — Dott. Abdullahi Said Osman         | »            |
| 4. — Prof. Scek Mohamed Ahmed Nur       | »            |
| 5. — Sig. Scek Mohamed Ahmed Hussen     | »            |
| 6. — Prof. Abdurahman Farah             | »            |
| 7. — Prof. Scek Abdulhamid Mohamed Nada | »            |
| 8. — Sig. Ahmed Abdalla Mohamed         | »            |
| 9. — Sig. Abud Omar Abud                | Segretario   |

### Art. 6

La data delle tre categorie di esame è fissata dalle Commissioni esaminatrici, mediante avviso pubblicato sul «Corriere della Somalia» ed affisso nell'albo della Corte Suprema.

### Art. 7

Al termine degli esami, le Commissioni esaminatrici formuleranno una graduatoria per ciascuna delle predette categorie di esame, che viene approvata con Decreto del Ministro di Giustizia, e Affari Religiosi.

### Art. 8

I candidati risultanti vincitori saranno assunti in prova quali Uditori per un periodo della durata di mesi sei, al termine del quale

dopo il giudizio di idoneità previsto nell'art. 20, comma secondo, dell'Ordinamento Giudiziario, coloro che appartengono alla categoria di cui alla lettera (a) dell'art. 4 verranno nominati Vice Giudici Regionali, con un stipendio lordo mensile di Sh. So. 600 (seicento) e con una indennità professionale e di alloggio di Sh. So. 800 (ottocento) lordi mensili; mentre quelli appartenenti alle categorie di cui alle lettere (b) e (c) verranno nominati rispettivamente Giudici Distrettuali e Vice Giudici Distrettuali con un stipendio lordo mensile di Sh. So. 600 (seicento) e con l'indennità di toga di cui alla Legge 6 Luglio 1965, n. 12.

Art. 9 .

Al predetto concorso dovranno partecipare obbligatoriamente gli Esperti Sciaraitici già in servizio presso gli Uffici Giudiziari della Repubblica, i quali sono esonerati dai limiti di età, previsti nell'art. 1 del presente Decreto.

Gli Esperti, di cui al precedente comma, che non abbiano sostenuto con esito favorevole l'esame di cui sopra o che non si sono presentati ad esso, verranno esonerati dal servizio giudiziario.

Art. 10

Le modalità non previste nel presente provvedimento, saranno determinate dalle Commissioni esaminatrici.

Art. 11

Il presente Decreto entra in vigore nello stesso giorno in cui viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 5 Gennaio 1967.

IL MINISTRO

*Scek Hassan Abdullahi Farah*

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 16.*

*Mogadiscio, li 9 Gennaio 1967.*

*Il Magistrato ai Conti:*

MOHAMED AHMED ABDILLEH

**DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO**

**25 Ottobre 1966, n. 8.**

**Proroga del termine per l'elezione del nuovo Consiglio Municipale di Baidoa.**

**IL MINISTRO**

VISTO il proprio Decreto n. 266098 con quale è stato prorogato in altri sei mesi il termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1965, n. 19, per l'elezione del nuovo Consiglio Municipale di Baidoa.

CONSIDERATO che i motivi, tra l'altro mancanza di fondi per far fronte l'onere derivante da consultazioni elettorali, riportati in tale Decreto e che hanno determinato detta proroga sussistano tuttora;

IN VIRTU' dei poteri conferiti dalla Legge 15 Luglio 1965, n. 15, che modifica il paragrafo 2 dell'art. 44 della Legge 14 Agosto 1963, n. 19, dando la facoltà di prorogare il termine previsto per l'indizione delle elezioni;

**DECRETA:**

**Art. 1**

Il termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1963, n. 19, per elezione del nuovo Consiglio di Baidoa, è prorogato di altri sei mesi.

**Art. 2**

Nella funzione di Commissario straordinario per l'esercizio delle attribuzioni, dei compiti e dei poteri del disciolto Consiglio Municipale di Baidoa viene riconfermato il Sig. Abanur Ali Mohamed, Vice Governatore dell'Alto Giuba.

**Art. 3**

Il presente Decreto ha decorrenza alla scadenza di un semestre dall'applicazione del citato Decreto n. 266098 del 25 Aprile 1966 con il quale era stato disposto la prima proroga del termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1963, n. 19, per elezione del nuovo Consiglio Municipale di Baidoa.

Mogadiscio, li 25 Ottobre 1966.

**IL MINISTRO**

*Abdulcadir Mohamed Aden*

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 238.*

*Mogadiscio, li 21-12-1966.*

*Il Magistrato ai Conti:*

**MOHAMED AHMED ABDILLEH**

**DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO**

**25 Ottobre 1966, n. 9.**

**Proroga del termine per l'elezione del nuovo Consiglio Municipale di Afgoi.**

**IL MINISTRO**

VISTO il proprio Decreto n. 266097 con quale è stato prorogato in altri sei mesi il termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1963, n. 19, per l'elezione del nuovo Consiglio Municipale di Afgoi.

CONSIDERATO che i motivi, tra l'altro mancanza di fondi per far fronte l'onere derivante da consultazioni elettorali, riportati in tale Decreto e che hanno determinato detta proroga sussistano tuttora;

IN VIRTU' dei poteri conferiti dalla Legge 15 Luglio 1965, n. 15, che modifica il paragrafo 2 dell'Art. 44 della Legge 14 Agosto 1963, n. 19, dando la facoltà di prorogare il termine previsto per l'indizione delle elezioni;

**DECRETA:**

**Art. 1**

Il termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1963, n. 19, per elezione del nuovo Consiglio di Afgoi, è prorogato di altri sei mesi.

**Art. 2**

Nella funzione di Commissario straordinario per l'esercizio delle attribuzioni, dei compiti e dei poteri del disciolto Consiglio Municipale di Afgoi viene riconfermato il Sig. Ahmedej Mohamed Nur, Commissario Distrettuale di Afgoi.

**Art. 3**

Il presente Decreto ha ricorrenza alla scadenza di un semestre dall'applicazione del citato Decreto n. 266097 del 25 Aprile 1966 con il quale era stato disposto la prima proroga del termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1963, n. 19, per elezione del nuovo Consiglio Municipale di Afgoi.

Mogadiscio, li 25 Ottobre 1966.

**IL MINISTRO**  
*Abdulcadir Mohamed Aden*

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 237.*

*Mogadiscio, li 21 Dicembre 1966.*

*Il Magistrato ai Conti:*

**MOHAMED AHMED ABDILLEH**

**DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI**

21 Dicembre 1966 n. 10.

**Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Haji Abdi Scek Omar.**

**IL MINISTRO**

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;  
VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla Legge  
3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo,

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 20-5-1963, presentata dalla Sig.ra  
Mumina Bogor Osman intesa ad ottenere in concessione a scopo  
edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio,  
in Dagahtur — Ricade nella zona IV Sub-Centrale Transitoria;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante  
l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo  
del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino  
Ufficiale della Somalia Suppl. n. 5 al n. 6 del 20-6-1966, senza op-  
posizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in  
muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipi-  
pale di Mogadiscio nella sua 22° seduta del 22-11-1966;

VISTA la bolletta n. 75943 in data 3-12-1966, dell'Ufficio Tasse  
sugli Affari attestante che la Signora Mumina Bogor Osman ha  
pagato la somma di Sh. So. 3.648, quale prezzo di cessione dell'area  
di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 912, è  
stata consegnata alla Signora Mumina Bogor Osman, come si rile-  
va dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 5 Di-  
cembre 1966;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria  
che lo integra;

VISTO l'atto n. 271 di Rep. in data 5 Dicembre 1966, registrato  
a Mogadiscio, il 7-12-1966 al n. 961 Atti Pubblici Vol. 18 a rogito  
Notaio Dott. Hassan Uarsama Ali, con il quale la Signora Mumina  
Bogor Osman cede e trasferisce al Sig. Abdi Scek Omar Isse tutti  
i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 912, sito  
in Mogadiscio — in Dagahtur;

**DECRETA:**

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Abdi Scek Omar Isse l'area  
di terreno demaniale di mq. 912, sito in Mogadiscio — in Dagahtur,  
di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nel-

l'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 20-12-1966, fra il Governo rappresentato dal Ministro dei L.I. PP. e l'interessato Sig. Abdi Scek Omar Isse.

Mogadiscio, li 21 Dicembre 1966.

Il Sottosegretario di Stato  
*Mohamed Ali Dorre*

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 88.*

*Mogadiscio, li 31 Dicembre 1966.*

*Il Magistrato ai Conti:*

MOHAMED AHMED ABDILLEH

---

## PARTE SECONDA

### DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

#### MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

##### Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

---

Concessione N. 7/37 di prot.

#### IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO l'art. 20, della legge 3 Giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D. P. R. 17 Dicembre 1962, n. 316, Organizzazione Generale dei Ministeri;

VISTA l'Ordinanza 22 Gennaio 1955, n. 1 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per invenzioni industriali;

VISTA la domanda, corredata di tutti i documenti di rito, depositata dal Dr. Athos Bartolucci, domiciliato a Mogadiscio, in data 5 Gennaio 1963, alle ore 11,30, registrato al n. 45 del registro dei verbali di deposito delle domande per brevetti d'invenzioni industriali, intesa ad ottenere, in nome e per conto della Ditta Leo Industrie Chimiche Farmaceutiche, con sede in Roma (Italia), un brevetto d'invenzione industriale avente per titolo: «Procedimento per la preparazione di derivanti Idrosolubili delle Tetraciline»;

RITENUTO che la domanda possa essere accolta;

#### CONCEDE:

La Ditta Leo Industrie Chimiche Farmaceutiche, con effetto dal 5 Gennaio 1963, il brevetto per un'invenzione industriale avente per titolo: «Procedimento per la preparazione di derivanti Idrosolubili delle Tetraciline» e di cui alla descrizione esistente agli atti d'Ufficio facente parte integrante della presente concessione.

Mogadiscio, li 2 Gennaio 1967.

IL DIRETTORE GENERALE

*Mohamed Hagi Hussien*

(9)

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**

**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Concessione N. 7/37 di prot.

**IL MINISTRO**

VISTO l'art. 83, secondo comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO l'art. 20, della legge 3 Giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D. P. R. 17 Dicembre 1962, n. 316, «Organizzazione Generale dei Ministeri»;

VISTA l'Ordinanza 22 Gennaio 1955, n. 1 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per invenzioni industriali;

VISTA la domanda, corredata di tutti i documenti di rito, depositata dal Dr. Athos Bartolucci, domiciliato a Mogadiscio, in data 3 Aprile 1963, alle ore 10. registrato al n. 46 del registro dei verbali di deposito delle domande per brevetti d'invenzioni industriali, intese ad ottenere, in nome e per conto della Continental Oil Company, Società organizzata secondo le Leggi dello Stato di Delaware, S.U.A., con sede legale in Ponca City, Oklahoma, un brevetto d'invenzione industriale avente per titolo: Metodo per eliminare componenti indesiderati di Segnali Compositi Ricevuti»;

RITENUTO che la domanda possa essere accolta;

**CONCEDE:**

Continental Oil Company, con effetto dal 3 Aprile 1963, il brevetto per un'invenzione industriale avente per titolo: «Metodo per eliminare Componenti Indesiderati di Segnali Compositi Ricevuti» e di cui alla descrizione esistente agli atti d'Ufficio facente parte integrante della presente concessione.

Mogadiscio, li 2 Gennaio 1967.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Mohamed Hagi Hussien*

**(10)**

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Concessione N. 7/37 di prot.

**IL MINISTRO**

VISTO l'art. 83, secondo comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO l'art. 20, della legge 3 Giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D. P. R. 17 Dicembre 1962, n. 316, «Organizzazione Generale dei Ministeri»;

VISTA l'Ordinanza 22 Gennaio 1955, n. 1 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per invenzioni industriali;

VISTA la domanda, corredata di tutti i documenti di rito, depositata dall'Avv. Gaetano Chapron, domiciliato a Mogadiscio, in data 4 Settembre 1962, alle ore 10,30, registrato al n. 47 del registro dei verbali di deposito delle domande per brevetti d'invenzioni industriali, intesa ad ottenere, in nome e per conto della Continental Oil Company, Società organizzata secondo le Leggi dello Stato di Delaware, S. U. A., con sede legale in Ponca City, Oklahoma, un brevetto d'invenzione industriale avente per titolo: «Metodo ed apparecchi per la protezione di metalli contro la corrosione determinata dal terreno, da soluzioni corrosive e da altre mediante Polarizzazione Anodica»;

RITENUTO che la domanda possa essere accolta;

**CONCEDE:**

La Continental Oil Company, con effetto dal 4 Settembre 1962, il brevetto per un'invenzione industriale avente per titolo: «Metodo ed apparecchi per la protezione di materiali contro la corrosione determinata dal terreno, da soluzioni corrosive e da altre mediante Polarizzazione Anodica» e di cui alla descrizione esistente agli atti d'Ufficio facente parte integrante della presente concessione.

Mogadiscio, li 2 Gennaio 1967.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Mohamed Hagi Hussien*

(11)

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Concessione N. 7/37 di prot.

**IL MINISTRO**

VISTO l'art. 83, secondo comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO l'artt. 20, della legge 3 Giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D. P. R. 17 Dicembre 1962, n. 316, «Organizzazione Generale dei Ministeri»;

VISTA l'Ordinanza 22 Gennaio 1955, n. 1 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per invenzioni industriali;

VISTA la domanda, corredata di tutti i documenti di rito, depositata dal Dr. Athos Bartolucci, domiciliato a Mogadiscio, in data 4 Marzo 1964, alle ore 10, registrato al n. 48 del registro dei verbali di deposito delle domande per brevetti d'invenzioni industriali, intesa ad ottenere, in nome e per conto della The International Synthetic Rubber Company Ltd., Società costituita e operante secondo le Leggi del Regno Unito, e con sede a Brunswick House, Brunswick Place, Southampton, Hampshire, Inghilterra, un brevetto d'invenzione industriale avente per titolo: «Procedimento per il trattamento superficiale del terreno per aumentare la resistenza all'erosione»;

RITENUTO che la domanda possa essere accolta;

**CONCEDE:**

The International Synthetic Rubber Company Ltd., con effetto dal 4 Marzo 1964, il brevetto per un'invenzione industriale avente per titolo: «Procedimento per il trattamento superficiale del terreno per aumentare la resistenza all'erosione», e di cui alla descrizione esistente agli atti d'Ufficio facente parte integrante della presente concessione.

Mogadiscio, li 2 Gennaio 1967.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Mohamed Hagi Hussien*

(12)

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**

**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Concessione N. 7/37 di prot.

**IL MINISTRO**

VISTO l'art. 83, secondo comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO l'art. 20, della Legge 3 Giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D. P. R. 17 Dicembre 1962, n. 316, «Organizzazione Generale dei Ministeri»;

VISTA l'Ordinanza 22 Gennaio 1955, n. 1 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per invenzioni industriali,

VISTA la domanda, corredata di tutti i documenti di rito, depositata dal Dr. Athos Bartolucci, domiciliato a Mogadiscio, in data 5 Gennaio 1963, alle ore 11,30, registrato al n. 44 del registro dei verbali di deposito delle domande per brevetti d'invenzioni industriali, intesa ad ottenere, in nome e per conto della Ditta American Tobacco Company, con sede in New York, S. U. A., un brevetto d'invenzione industriale avente per titolo: «Elemento filtrante per tabacco da fumo»;

RITENUTO che la domanda possa essere accolta;

**CONCEDE:**

Ditta American Tobacco Company, con effetto dal 5 Gennaio 1963, il brevetto per un'invenzione industriale avente per titolo: «Elemento filtrante per tabacco da fumo», e di cui alla descrizione esistente agli atti d'Ufficio facente parte integrante della presente concessione.

Mogadiscio, li 2 Gennaio 1967.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(13)

*Hohamed Hagi Hussen*

**REGIONE DELL'ALTO GIUBA**

**Distretto di Baidoa**

---

**AVVISO AD OPPONENDUM**

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in data 4-5-1965, il Sig. Ahmed Giama Ali, ha chiesto in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 900, sito in Baidoa, meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala per eventuali opposizioni.

Baidoa, li 15 Novembre 1965.

(14)

Il Commissario Distrettuale  
*Abanur Ali Mohamed*

---

**REGIONE DELL'ALTO GIUBA**

**Distretto di Baidoa**

---

**AVVISO AD OPPONENDUM**

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in data 23-4-1964, il Sig. Ahmed Giama Ali ha chiesto in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 230, sito in Baidoa, meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni 30 dalla data di Pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala per eventuali opposizioni.

Baidoa, li 6 Novembre 1965.

(15)

Il Commissario Distrettuale  
*Abanur Ali Mohamed*

**SOCIETA' I.C.S. — INDUSTRIA CHIMICA SOMALA — S. p. A.**  
**Sede legale a Mogadiscio e con capitale Sociale di Sh. So. 120.000**

---

**AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti della Società Industria Chimica Somala, sono invitati a partecipare all'Assemblea Straordinaria della Società che si terrà Lunedì 23 Gennaio 1967, alle ore 15, in prima convocazione presso la sede Sociale in Mogadiscio e Martedì 31 Gennaio 1967, stessa luogo ed ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. — Aumento del Capitale;
2. — Nomina amministratore delegato;
3. — Trasformare le azioni al portatore;
4. — Varie ed eventuali.

Mogadiscio, li 2 Gennaio 1967.

(16)

**IL NOTAIO**  
*Omar Hagi Mohamed Bot*

---